



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA  
 Sezione distaccata di Olbia

N. 308/2013 Sent. 1  
 N. 12009 R.G.A.C.  
 N. 12013 Croa.  
 N. 12013 Rep.

In composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa \_\_\_\_\_ ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 161 del R.G.A.C.C. dell'anno 2009, pendente

TRA

F. \_\_\_\_\_, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
 presso lo studio dell'avv.to Egidio Caredda, che la rappresenta  
 e difende giusto atto di costituzione di nuovo procuratore depositato in cancelleria in data  
 13.9.2012;

(P.IVA \_\_\_\_\_)  
 (attore)

E \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliati in \_\_\_\_\_  
 presso lo studio dell'avv.to Francesca Pes, che li rappresenta  
 e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Massimo Lupi e Francesca Ferrario giusta  
 procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

(C.F. \_\_\_\_\_)  
 (C.F. \_\_\_\_\_)  
 (convenuti)

**CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2013 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

La società \_\_\_\_\_, in qualità di appaltatore, ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ in qualità di committenti, per sentire accertare la conclusione del contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di sistemazione e pavimentazione in legno sul bordo piscina nella proprietà dei committenti medesimi sita in Porto Cervo, \_\_\_\_\_; per l'effetto sentire condannare i convenuti al pagamento del saldo prezzo di euro 27.000,00 oltre iva di legge dovuta a titolo di

corrispettivo; in via subordinata, sentirli condannare al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c.; vinte le spese di lite.

Si sono costituiti i convenuti eccependo la incompetenza territoriale del giudice adito ai sensi degli artt. 33 e 63 D.vo n. 206/2005 per essere inderogabilmente competente il Tribunale di Como quale luogo di residenza dei convenuti medesimi; nel merito, chiedendo il rigetto delle avverse domande siccome infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata, ridurre secondo giustizia la somma dovuta a titolo di corrispettivo tenuto conto dell'acconto già versato; vinte le spese di lite.

L'eccezione di incompetenza è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

È pacifico che le parti hanno stipulato nel mese di aprile 2007 un contratto per l'esecuzione di una prestazione di lavori consistente nella fornitura di prodotti di legno e nella posa in opera dei medesimi presso l'abitazione di proprietà dei convenuti.

È altrettanto pacifico che la ditta appaltatrice ha fornito i prodotti ed eseguito i lavori nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e commerciale, mentre i convenuti hanno agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta, essendo stati, i lavori, eseguiti presso la propria casa di abitazione e residenza di villeggiatura estiva, restando irrilevante, ai fini della individuazione del foro competente, la circostanza che i convenuti abbiano agito con l'ausilio di una professionista, l'arch. [redacted], peraltro soltanto ai fini della corretta esecuzione estetica dell'opera, non mutando né il rapporto tra le parti né l'oggetto del contratto dalle stesse stipulato (art. 3, codice del consumo – D.vo n. 206/2005).

Al sensi dell'art. 63 del citato codice "per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato".

È documentale che al momento della citazione in giudizio i convenuti risiedevano a [redacted] (v. certificati di residenza in atti), pertanto va affermata la competenza per territorio del Tribunale di Como.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo visti gli artt. 1 e ss del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione giurisdizionale dei compensi professionali adottato ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa.

1. Dichiara la propria incompetenza territoriale per essere competente il Tribunale di Como.
2. Condanna l'attore in favore del convenuto alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Tempio Pausania, 3.9.2013.

Il giudice

Dott.ssa Daniela Di Carlo

Depositate in Cancelleria il 23/08/13